

MODULO DI RACCOLTA ISTRUZIONI DI VOTO

sul retro del modulo è riportato il testo delle norme citate

Il sottoscritto Beniamino Orfanelli, nato a Tortoreto (TE) il 26/06/1957, CF RFNBMN57H26L307Y, titolare della ditta individuale “Beniamino Orfanelli” P.IVA 00446170672, PEC beniamino.orfanelli@pec.it, socio della Coopcredito Scarl, in qualità di “Rappresentante Designato” ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla Coopcredito Scarl procede alla raccolta di deleghe di voto relative all’assemblea convocata per il 15.06.2022 ore 15.00 ed in seconda convocazione per il giorno 16.06.2022 ore 15.00 con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 30/05/2022.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 15.00 del 13.06.2022 con le seguenti modalità: in forma scritta o a mezzo PEC all’indirizzo indicato.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comportano alcuna spesa per il delegante.

Chieti, 27 maggio 2022

Firma



DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034) (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022), note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2022

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Dispositivo dell'art. 135 undecies TUF

Fonti → Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria → PARTE IV - Disciplina degli emittenti → Titolo III - Emittenti → Capo II - Disciplina delle società con azioni quotate → Sezione II ter - Deleghe di voto

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135 decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.